ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8
C.F. 94152480540 C.M. PGIC85800E
A52175F - Manno70
Prot. 0005621/U del 07/09/2023 10:44

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8
Ministero dell'Istruzione

Via F. Gregorovius - 06127 Perugia (PG)
Tel.: 075 5008870 - Fax. 075 5004544
e-mail: pgic85800e@istruzione.it - pec: pgic85800e@pec.istruzione.it
C.F. 94152480540 - C.U.: UFXXQM

Circolare n. 14

Perugia, 6 settembre 2023

A tutto il personale
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: **obbligo di vigilanza degli alunni – istruzioni operative**.

Si coglie l'occasione per riportare all'attenzione di tutto il personale scolastico alcune precauzioni da adottare in relazione al tema della vigilanza e delle connesse responsabilità. Ciò è tanto più necessario nei momenti in cui maggiore è il numero di alunni che si spostano (mensa, intervallo) e nei momenti di ingresso e di uscita dai plessi dell'Istituto.

PREMESSA

La responsabilità dei docenti.

L'obbligo di vigilanza, intesa come "*sorveglianza assidua a scopo di controllo e correzione*", ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e fino alla riconsegna alla famiglia. **In giurisprudenza è stato affermato che non valgono a escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna**. Tenendo sempre presente che la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

Presupposto della responsabilità per la cd. ***culpa in vigilando*** è l'accertamento che il danno sia l'effetto del **comportamento omissivo** del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente, pertanto, si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (la cosiddetta prova liberatoria) **solo** se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, **non** ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una **presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni** (inversione dell'onere della prova).

Il periodo di vigilanza **non** si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, lezioni itineranti, uscite didattiche, viaggi di istruzione o attività ricreative che si svolgono all'interno dei locali scolastici o nelle pertinenze esterne), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

I collaboratori scolastici.

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo **in via principale al personale docente**, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A. Infatti, il CCNL del Comparto Scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di **accoglienza e sorveglianza** intesa come "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*", degli alunni nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo** sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di **custodia**. Fermo restando quanto riportato in premessa, le SS.LL. sono pregate di predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, che saranno coordinati dai responsabili di plesso/sede, sulla base delle seguenti indicazioni

ENTRATA E USCITA

La responsabilità dei docenti.

Per quanto riguarda l'entrata e l'uscita, **la responsabilità dei docenti decorre dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni e si estende, all'uscita, sino alla riconsegna del minore.**
I docenti sono tenuti a consegnare ai collaboratori scolastici gli alunni che si servono, eventualmente, dello scuolabus. **I collaboratori scolastici** controlleranno che gli alunni salgano e che gli altri si allontanino ed escano dal cancello ordinatamente o dal portone di ingresso a seconda dei plessi. L'assoluta puntualità contribuirà a ridurre ogni problema legato alla responsabilità.

Gli insegnanti, data l'età degli alunni, sono tenuti a **verificare** chi preleva gli alunni da scuola, in modo da essere certi che gli stessi siano affidati a **persone conosciute e regolarmente delegate al ritiro**. In ogni caso, i docenti non devono allontanarsi da scuola senza aver affidato l'alunno alla persona che lo deve ricevere o, in caso di impossibilità, ai collaboratori scolastici in servizio. Per gli insegnati di Scuola secondaria di I grado, essendo stata presentata la richiesta di **uscita autonoma** da parte dei genitori, va verificato esclusivamente che la stessa avvenga in maniera ordinata e, qualora dovesse rendersi di nuovo necessario in certi periodi, anche nel rispetto della normativa Covid sugli assembramenti, avendo cura di far uscire per primi gli alunni che si avvalgono, eventualmente,del servizio del pulmino, avvalendosi del supporto dei collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici sorvegliano che le operazioni avvengano ordinatamente e, in caso di necessità, intervengono per aiutare gli insegnanti a regolare i flussi di entrata e uscita (aule, palestre, etc.) degli alunni e a sorvegliare sulla correttezza dei comportamenti da questi ultimi adottati.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'**interno di un istituto** in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi nell'ambito della struttura.

CAMBIO DI CLASSE PER TURNI DI LEZIONE

I docenti presenti in aula, prima di lasciare la classe, si preoccupano di affidarla all'insegnante del turno successivo di lezione o, in attesa, al personale collaboratore presente nel corridoio.

Allo scopo di evitare cambi di classe ritardati e quindi problemi di gestione alla sorveglianza delle classi è indispensabile che i docenti rispettino scrupolosamente i tempi di lezione previsti dall'orario. **I collaboratori scolastici** presenti in atrio e/o nei corridoi collaborano affinché la turnazione degli insegnanti nelle classi avvenga senza pregiudizi per la sorveglianza sugli alunni e per il normale e tranquillo svolgimento delle lezioni.

DURANTE LE LEZIONI

I docenti sono tenuti a prestare con ogni cura un'attenta azione di vigilanza sui comportamenti degli alunni e sulla disciplina delle classi. È fondamentale, inoltre, che si impegnino a **far rispettare le norme del regolamento interno** e del documento di ripartenza della scuola, che prevede le modalità di gestione degli accessi ai servizi igienici e di partecipazione alle attività. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.

In caso di bisogno improrogabile per l'insegnante di lasciare l'aula, prima di uscire è assolutamente necessario affidare gli alunni alla sorveglianza di un collaboratore scolastico presente in atrio e/o in corridoio o ad un collega disponibile.

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti che mandare un **alunno fuori dalla porta** della classe per "punizione" comporta necessariamente l'impossibilità di vigilare sulla sua incolumità. Pur nutrendo qualche dubbio sul fatto che tale intervento sia educativo, ci si rende conto che in alcuni casi qualche insegnante potrebbe ritenerlo utile per "spezzare" situazioni di tensione in classe. Premesso che di tali provvedimenti è in ogni caso responsabile il singolo insegnante che li adotta, è fatto **divieto** di allontanare alunni dalla classe **senza affidarli** preventivamente ad altro personale scolastico (ad es. un C.S.).

Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori dello staff.

Ogni insegnante deve prendere visione del piano di emergenza, rispettare e far rispettare scrupolosamente le relative prescrizioni e verificare, in classe, la presenza della modulistica (modulo di evacuazione, norme comportamentali). L'eventuale assenza di tale modulistica va segnalata immediatamente alla Segreteria che provvederà a consegnarla.

I collaboratori scolastici, presenti nei corridoi e/o negli atri, sorvegliano sui movimenti degli alunni e sul corretto accesso e uso dei servizi igienici, intervenendo, se necessario, per evitare che essi vi stazionino più del tempo necessario e mettano in atto comportamenti non rispettosi degli ambienti e degli arredi. Nei plessi in cui sono presenti più piani è necessario un collaboratore scolastico per piano, collocato in prossimità delle rampe delle scale o in una posizione tale da poter controllare scale e balaustre, per presidiare ogni spazio, garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni.

In caso di bisogno di assentarsi dal proprio posto, si dovrà procedere ad avvertire la Segreteria del personale, l'insegnante responsabile (fiduciario) di plesso e/o gli insegnanti informandoli dei motivi e del tempo di assenza previsto allo scopo di permettere l'organizzazione di altre modalità di garantire la sorveglianza degli alunni.

I collaboratori scolastici devono sempre, alla fine delle ore di lezione, accertare la chiusura delle finestre e, prima dell'inizio delle stesse, verificare che le porte di sicurezza siano apribili a semplice spinta e le vie di fuga libere.

DURANTE LE ATTIVITA' RICREATIVE IN CORTILE E/O SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

1. le attività ricreative - svolte in cortile e/o spazi esterni di pertinenza della scuola - devono essere organizzate, al fine di LIMITARE i momenti di gioco libero;
2. lo spazio dei cortili e/o di pertinenza della scuola da utilizzare per lo svolgimento delle attività deve essere controllato e delimitato, al fine di ridurre possibili situazioni di pericolo. È vietato uscire dai cancelli.

INTERVALLO – RICREAZIONE

Il personale docente presente in aula al suono della campanella dell'intervallo è tenuto alla gestione della sorveglianza degli alunni durante la ricreazione. Deve fare in modo di avere sotto il massimo controllo i movimenti degli alunni e sorvegliare affinché essi **non** adottino comportamenti o giochi pericolosi per sé e/o per gli altri, non provochino disordine nelle aule, **gettino correttamente i rifiuti nei cestini rispettando i criteri della raccolta differenziata e possano accedere ordinatamente ai servizi igienici**. Al termine dell'intervallo, si procede come per un normale cambio di classe.

La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata vigilanza durante la pausa dell'intervallo costituisca un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, **è richiesta una maggiore attenzione** per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici presenti nei corridoi e negli atri e quando necessario anche nei cortili collaborano con gli insegnanti alla sorveglianza degli alunni.

MENSA SCOLASTICA scuola infanzia e primaria

Il personale docente incaricato della vigilanza al servizio di mensa scolastica è tenuto ad accompagnare gli alunni ordinatamente in sala mensa e ad assistere al corretto svolgimento delle operazioni di distribuzione e consumo del cibo. Per tutto il tempo è necessario venga garantita la vigilanza e organizzato il tempo residuo rispetto al consumo del pasto per evitare che gli alunni mettano in atto comportamenti e giochi pericolosi.

PULMINO

In caso di arrivo anticipato e/o in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica - per gli alunni che utilizzano lo scuolabus - i **collaboratori scolastici,** incaricati del servizio, assicureranno l'adeguata accoglienza e vigilanza.

TRASFERIMENTI DEGLI ALUNNI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il personale docente è tenuto ad organizzare adeguatamente la sorveglianza degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, ivi comprese le eventuali uscite didattiche, visite guidate e i viaggi di istruzione (qualora siano stati organizzati). È necessario informare e responsabilizzare gli alunni sui corretti comportamenti da adottare allo scopo di prevenire rischi per l'incolumità e la sicurezza dei medesimi.

I collaboratori scolastici, se coinvolti nei trasferimenti e nelle visite guidate e viaggi di istruzione, concorrono ad accompagnare gli alunni e a vigilare sui loro comportamenti in collaborazione con i docenti.

CONTROLLO E MANTENIMENTO DELL'IGIENE DEI LOCALIE DEL CORRETTO USO DI STRUTTURE ESTRUMENTI

Il personale docente ed ATA è impegnato a controllare che le aule e gli altri spazi utilizzati dagli alunni e dall'utenza siano mantenuti in condizioni di pulizia e decoroso ordine. In caso di condizioni igieniche non accettabili, è necessario avvertire immediatamente l'Ufficio di Presidenza e la Direzione Amministrativa e Generale, onde evitare di incorrere nelle responsabilità previste dal D.P.R. 303/56 (Norme generali per l'igiene del lavoro). È necessario, inoltre, dopo aver accertato le responsabilità, segnalare immediatamente chi si è reso colpevole di atti di vandalismo ai danni delle strutture e delle attrezzature della scuola, affinché si possa procedere sia per dar corso a eventuali provvedimenti disciplinari sia per procedere alla richiesta di risarcimento del danno arrecato.

MALORI

In caso di malessere o malore lieve l'alunno viene assistito dal personale addetto al Primo Soccorso. Se tale malessere si risolve l'alunno può essere riaccompagnato in classe, in caso contrario sarà avvisata la famiglia affinché prelevi l'allievo o dia precise e opportune istruzioni.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, e di allertare subito il servizio del **118**.

In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

INFORTUNI

Al verificarsi di un infortunio gli insegnanti devono produrre immediatamente apposita dichiarazione dettagliata tendente a **descrivere in maniera puntuale e oggettiva la dinamica dell'accaduto** (nel sito della scuola è presente il modulo di denuncia sinistro).

È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno, che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

Nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e secondaria, l'attività motoria comporta particolari modalità di svolgimento diverse da quelle utilizzate in un'aula comune e l'uso di attrezzature nella palestra, con connessi riflessi in materia di sicurezza.

Le modalità di svolgimento, l'uso di attrezzature varie, l'organizzazione e gestione degli spazi vanno rapportati all'età degli alunni, alla tipologia delle attività al fine di prevenire eventuali incidenti.

Anche i più semplici strumenti possono risultare pericolosi se utilizzati in modo non adeguato; ad esempio, i palloni sono di varie tipologie (calcio, pallavolo, basket, di cuoio, di spugna, piccoli, grandi, pesanti, leggeri, etc.), ma non possono essere utilizzati tutti allo stesso modo e con gli alunni di qualsiasi età e quelli che vengono utilizzati dagli adulti non è detto che vadano bene per i bambini e gli alunni. Gli insegnanti sono invitati, pertanto, a valutare ogni attività motoria da realizzare anche in presenza di "**esperti esterni**", alla luce dei seguenti indicatori di massima, della tipologia di attività, dellemodalità di svolgimento e in relazione all'età e sesso degli alunni:

1. maneggevolezza dello strumento;
2. peso dell'attrezzatura e modalità di uso;
3. dinamica e durata dell'attività;
4. attività di movimento e/o da fermi; attività individuale e/o di gruppo;
5. gioco di squadra con competizione o senza;
6. volontà/motivazione alla partecipazione;
7. condizioni di svolgimento dell'attività (caldo, freddo, etc.);
8. indice di rumorosità e di pericolosità dell'attività.

Si ricorda, infine, che a tutto il personale scolastico potrebbe essere richiesto di indossare ancora una volta, qualora necessari o ufficialmente richiesti dalle Autorità, dei dispositivi di protezione individuale (DPI), sebbene ci si auspichi ardentemente che tale eventualità non debba più presentarsi.

Ringrazio fin d'ora per una fattiva collaborazione da parte di tutti.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Francesco M. Manno, Ph.D.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.gs. n. 39/93